

**Allegato A alla Legge Regionale n. 15 del 10 ottobre 2013
Attivazione Codice Rosa (art, 2, comma 1, lettera c)**

Art. 1

1. Il Codice Rosa identifica un percorso di accesso al pronto soccorso riservato, senza distinzione e discriminazione alcuna, alle vittime di ogni forma di violenza.
2. Il Codice Rosa viene assegnato da personale qualificato a riconoscere i segnali della violenza subita, anche se non apertamente dichiarata.

Art. 2

1. Al Codice Rosa è dedicata una stanza apposita nel pronto soccorso, denominata "Stanza della Rosa", dove devono essere create le migliori condizioni di accoglienza dei pazienti.
2. Le modalità operative sono fissate nel rispetto di parametri che garantiscono informazione alle vittime e tutela del loro diritto alla riservatezza.

Art. 3

1. L'assegnazione del Codice Rosa determina l'immediata azione di una task force composta da personale sanitario, per la cura medica ed il sostegno psicologico alla vittima, e dalle forze dell'ordine e dalla Procura della Repubblica competenti, per l'individuazione dell'autore della violenza.

Art. 4

1. La cartella clinica compilata in applicazione del Codice Rosa deve contenere una raccolta esaustiva dei dati relativi all'episodio di violenza, rilevanti per la presa in carico successiva all'intervento di pronto soccorso e per il sostegno alla conseguente attività giudiziaria.
2. In ogni caso deve essere garantita la priorità dell'assistenza sanitaria rispetto alle necessità delle indagini.

Art. 5

1. La metodologia di interventi condivisi, posta alla base della attivazione del "Codice Rosa", si attua mediante la stipula di protocolli di intesa tra i soggetti coinvolti e l'istituzione di un gruppo interforze composto dai rappresentanti stessi dell'azienda sanitaria, dalle Procure, dalle forze dell'ordine, dalle strutture e dai soggetti tutti preposti alla tutela delle vittime di violenza.

Art. 6

1. La Regione promuove:
 - a) l'attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento professionale degli operatori del "Codice Rosa";
 - b) l'attività di monitoraggio degli interventi in "Codice Rosa";
 - c) l'attività di informazione in materia di "Codice Rosa".

Art. 7

1. Il logo regionale "Codice Rosa" è costituito da una rosa stilizzata di colore rosa tenue, simbolo di tutela della integrità delle vittime di violenza. La sua presenza consentirà ai cittadini di identificare con facilità tutte le iniziative pubbliche connesse.